

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Modello 231: la rilevanza dei reati ambientali**

di Marco Bargagli



Come noto, il **D.Lgs. 231/2001** prevede la **responsabilità amministrativa degli enti** (es. società, associazioni, consorzi, enti pubblici economici), in seguito alla commissione di **specifici reati** posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti nell'**interesse o a vantaggio** degli enti stessi.

In buona sostanza, la **responsabilità amministrativa dell'Ente** si aggiunge a quella delle **persone fisiche**.

Di seguito indichiamo i presupposti previsti per l'applicazione delle sanzioni:

- il **comportamento tenuto** dal soggetto deve integrare una delle **tipologie di reato** previste dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. reato presupposto);
- il **reato** deve essere commesso nell'**interesse o a vantaggio** della società o dell'ente;
- deve essere **omessa la predisposizione del modello organizzativo** finalizzato ad individuare i rischi e prevenire i reati, oppure rilevata l'**inadeguatezza o l'inefficace attuazione** del modello organizzativo.

L'[articolo 6 D.Lgs. 231/2001](#) esonera dalla responsabilità la società o l'ente:

- che ha **adottato e efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che ha **affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento** a un organismo dell'ente (organismo di vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Quindi, possiamo concludere che la società o l'ente **non risponde della responsabilità amministrativa** qualora abbia attivato, **preventivamente ed efficacemente**, un modello di **organizzazione, di gestione e di controllo del rischio**.

Sotto il **profilo soggettivo**, il modello organizzativo 231 si applica:

- alle **associazioni** (riconosciute e non) e le **fondazioni**;
- alle **società di capitali e di persone** anche partecipate da enti pubblici (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 28699/2010);
- agli **enti privati** che svolgono un servizio pubblico (esempio mediante concessione, convenzione o altro provvedimento amministrativo);
- agli **enti pubblici economici** (enti di diritto pubblico che hanno come compito esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa);
- agli **enti del terzo settore** quali, ad esempio, le **associazioni sportive dilettantistiche**.

Di contro, risultano esclusi dalla normativa in riferimento:

- lo **Stato**;
- gli **enti pubblici territoriali**;
- gli **enti pubblici non economici**;
- gli **enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. sindacati e partiti politici)**.

Ai sensi dell'[articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001](#) i reati ambientali rientrano tra i reati presupposto ai fini della **responsabilità amministrativa dell'ente o della società**.

Sullo specifico punto, la suprema **Corte di cassazione**, sezione 3<sup>a</sup> penale, con la sentenza **n. 21034/2022 del 05.05.2022** ha tracciato **importanti principi di diritto** circa la rilevanza proprio dei **reati ambientali** ai fini della **responsabilità amministrativa dell'ente**.

Il Tribunale di Rimini aveva **condannato una persona fisica** per avere versato in un torrente **cose atte a offendere e imbrattare le persone**, trattandosi di **rifiuti provenienti sia da scarichi di natura industriale**, perché contenenti **alluminio, borio, bario, rame ferro, zinco, piombo, nichel e cromo**, sia di natura domestica.

In merito, sulla base del **costante orientamento espresso in sede di legittimità**, in tema di **tutela delle acque dall'inquinamento per scarico** si deve intendere **qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi**, che **provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità** e cioè nella **inscindibile composizione** dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da **liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo**, come quelli **dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore**.

Già in passato, la **Corte di cassazione**, Sez. 3 penale, con la **sentenza n. 6528 del 20.10.2020** ha ritenuto che **integrassero gli estremi dello scarico** le acque meteoriche convoglianti i **percolamenti creatisi durante il passaggio dei rifiuti solidi urbani dagli automezzi ai compattatori defluenti in una griglia nella pavimentazione dell'area esterna allo stabilimento e nelle rispettive canalette**.

Ciò posto, i **Giudici di piazza Cavour** hanno **confermato la responsabilità** tenuto conto che il

Tribunale, dopo aver dato atto della esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge per poter ritenere configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente (ex decreto 231) e cioè la sussistenza del reato di cui all'[articolo 137, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006](#), la qualifica soggettiva dell'autore del reato, la mancata dimostrazione della adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati, ha anche affermato che il soggetto attivo del reato aveva *certamente agito nell'interesse della società che amministrava*, in quanto *l'apertura e il mantenimento dello scarico oggetto della contestazione aveva consentito all'ente di recapitare i propri reflui senza necessità di raccoglierli e smaltirli secondo la disciplina vigente*.

La motivazione è **apparsa idonea e corretta**: l'interesse e il vantaggio per l'ente devono essere **verificati in concreto** e la società deve ricevere **un'effettiva e potenziale utilità**, ancorché di natura economica, dalla **commissione del reato**.

In tal senso l'interesse e il vantaggio sono **valutabili anche in termini di risparmio di costi**, con il risultato che si deve **ritenere posta nell'interesse dell'ente** e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, **attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerarsi inadeguate** con la conseguenza che la stessa azione, **anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa**, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da **considerarsi realizzata nell'interesse dell'ente**.